

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Elena Dalla Costa

- Vista la comunicazione pervenuta a Questo Ufficio dalla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.I. in data 22.01.2026 relativa al procedimento n. 001/2026 promosso nell'interesse del sig. Marco Salvadori C.F. SLVMRC02H01D434V (tessera n. 44796);
- Esaminato il provvedimento prot. n.2026/037 emesso in data 22.01.2026 dall'Avv. Marco Rapini, Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Est;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 4, 17, 18 R.d.G. F.I.S.I.

Emette il seguente

#### PROVVEDIMENTO

Esaminati i seguenti atti e documenti:

- 1) Reclamo del Presidente della Società A.S.D. Golgi Sig. Taddei David - prot. n.2026/023 depositato con pec in data 13.1.2026;
- 2) Richiesta dell'Avv. Marco Rapini, Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Est - prot.n.2026/032 del 16.1.2026;
- 3) Richiesta inviata alla Commissione CCAAeF prot.n.2026/029 del 19.1.2026;
- 4) Documentazione CCAAeF prot.n.2026/033 del 19.1.2026;
- 5) Motivi aggiuntivi depositati dall'Avv. Valerio Pozzoni prot.n.2026/035 in data 20.1.26;

Rilevato che il sig. Marco Salvadori al termine della competizione del 10 gennaio 2026 non ha presentato reclamo ai sensi di quanto disposto dall'art. 10.17.2 della Agenda degli Sport Invernali – Stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo che prevede che *“Eventuali reclami dovranno essere sottoposti alla Giuria per iscritto, entro 15 minuti dalla pubblicazione della classifica ufficiale firmata dal DT FISI”*.

Rilevato che la presentazione del reclamo avrebbe consentito di procedere, come peraltro previsto dall'art. 646.2 del Regolamento Tecnico Federale – Sci Alpino, alla visione del filmato della gara ed eventualmente all'acquisizione delle testimonianze, che non possono ora essere demandate a Questo Giudice in forza del suo *“ampio potere istruttorio”* esonerando così l'Istante dall'onere probatorio gravante su di lui.

Ritenuto che la mancata presentazione del reclamo nei termini di cui all'art. 10.17.2 della Agenda degli Sport Invernali – Stagione 2025/2026 – Sci Alpinismo assorba ogni altro motivo

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, rigetta il reclamo proposto.

Manda:

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.I. per la comunicazione a mezzo pec all'Istante nel domicilio eletto presso gli avvocati Valerio Pozzoni e Stella Frascà ed al Presidente dell'A.S.D. Golgi e per la pubblicazione sul sito federale come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia Federale.

Milano, 28.01.2026.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Elena Dalla Costa



*Elena Dalla Costa*